

Tipo utilizzo: Pubblico
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale
Stato Redazione: Stesura definitiva
Autore: Saverio Carlo Greco
Ruolo: Revisore Unico
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione
N. Documento: 7/2023

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese
Verbale N: 7/2023
Data della seduta istruttoria: 04/04/2023 Luogo seduta Sede revisore
Ora Inizio seduta: 17:20 Ora Fine seduta: 17:40

Verbale n. 7 del 04/04/2023

Oggetto: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA "Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n.01948/2022 Reg. Prov.Coll.,giusta Ricorso presentato da Avv. Carratelli Giuseppe per l'esecuzione della sentenza n. 635/2021, emessa dal Tribunale di Paola, pubblicata il 28.09.2021." L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata

PRESENTA

Il seguente parere



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular professional stamp. The stamp is from the Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza, Sezione di Guardia Piemontese, and contains the name Saverio Carlo Greco. The signature is written in a cursive style.

Verbale n.7..... Data04/04/2023.....	OGGETTO: Parere in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda,n.01948/2022 Reg. Prov.Coll.,giusta Ricorso presentato da Avv. Carratelli Giuseppe per l'esecuzione della sentenza n. 635/2021, emessa dal Tribunale di Paola, pubblicata il 28.09.2021.
--	--

L'anno 2023, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 17.20, l'organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto l'attività istruttoria necessaria ad esprimere il proprio parere **in merito alla PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA Esecuzione sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda,n.01948/2022 Reg. Prov.Coll.,giusta Ricorso presentato da Avv. Carratelli Giuseppe per l'esecuzione della sentenza n. 635/2021, emessa dal Tribunale di Paola, pubblicata il 28.09.2021.**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene deliberato di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 1.236,63 scaturente dall'ottemperanza sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda,n. 01948/2022 per l'esecuzione della sentenza n. 635/2021, emessa dal Tribunale di Paola;

PREMESSA

La natura soggettiva del commissario ad acta essere quella (esclusivamente) di ausiliario del giudice, non potendo riconoscere al commissario ad acta, nemmeno in via "aggiuntiva", la natura di organo straordinario dell'amministrazione.

La natura di ausiliario del giudice del commissario ad acta non viene meno nel caso in cui per dare esecuzione alla decisione del giudice, debba adottare atti amministrativi, anche di natura provvedimentale, effettuando in luogo dell'amministrazione inadempiente, valutazioni e scelte normalmente rientranti nell'esercizio del potere discrezionale della stessa, né tantomeno ricorre un'ipotesi di trasferimento dei poteri medesimi (dall'amministrazione al commissario).

Il fondamento del potere esercitato dal commissario ad acta difatti non è il medesimo del potere di cui è titolare l'amministrazione, poiché il primo si colloca nella decisione del giudice, il secondo nella norma che lo attribuisce all'amministrazione; il primo ha la sua "giustificazione funzionale" nell'effettività della tutela giurisdizionale, conferendo alla parte vittoriosa in giudizio quella attribuzione che risulta soddisfattiva della propria posizione giuridica per la cui tutela essa ha agito; il secondo, nella cura dell'interesse pubblico che costituisce, al contempo, fondamento genetico dell'attribuzione e funzionalizzazione dell'esercizio del potere.

Dunque nessuna deroga al procedimento amministrativo, per come regolamentato dalla legge, è prevista per l'operato del Commissario ad acta; in particolare, ai fini della possibilità per il Commissario ad acta di poter provvedere ad un eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L., lo stesso (ausiliario del giudice) è tenuto ad acquisire il parere dell'Organo di revisione contabile, non potendo prescindere dall'apposito onere procedurale prescritto dall'art. 239 del T.U.E.L.

PREMESSO

Le somme liquidate dal Commissario ad Acta in esecuzione della sentenza sentenza T.A.R. Calabria, Sezione Seconda ,n. 01948/2022 per l'esecuzione della sentenza n. 635/2021, emessa dal Tribunale di Paola sono così distinte:

SENTENZA N. 635/2021, Tribunale di Paola, pubblicata il 28.09.2021:

Onorari € 355,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 53,25

Cassa Avvocati (4%) € 16,33 Totale imponibile€ 424,58 IVA 22% su Imponibile € 93,41

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72€ 156,00

Totale lordo € 673,99

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) € 81,65

Netto a pagare € 592,34

SENTENZA N.1948/2022 TAR Calabria-Catanzaro:

Onorari € 180,00

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) € 27,00 Cassa Avvocati (4%) € 8,28

Totale imponibile € 215,28 IVA 22% su Imponibile € 47,36

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato che rimane sempre a carico della parte soccombente, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1160 del 13/03/2014) € 300,00

Totale lordo € 562,64

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese) € 41,40

Netto a pagare € 521,24

Somma complessiva lorda dovuta pari ad € 1.236,63- Somma complessiva netta da pagare 1.113,58

Circa la copertura di bilancio per la liquidazione delle spese di che trattasi, il Commissario ad Acta testualmente afferma:

“Rilevato come la somma complessiva di € 1.236,63 costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma1, lett.a) del D.Lgs n. 267/2000;”

“Accertato che il bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2023 in corso di formazione presenta sufficiente disponibilità e, nello specifico, che l’intera somma può essere imputata sul seguente capitolo 302 Miss 03 Progr 01 cod.1.03.01.02.999”

Sulla base di tali premesse, il Commissario ad Acta, con propria delibera n. 1 del 24/03/2023, giunta all’Organo di Revisione in pari data dispone per come segue:

PROPONE

4

- 1) Di riconoscere** il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, letta) del D.Lgs n. 267/2000 per l'importo complessivo di € 1.236,63, in favore dell'Avv. Giuseppe Carratelli dello Studio Legale Carratelli;
- 2) Di dare atto** che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo n. 302 Miss03 Progr 01 cod.1.03.01.02.999 del redigendo bilancio esercizio 2023;
- 3) Di impegnare, liquidare e pagare** la somma complessiva lorda di € 1.236,63 dell'Avv. Giuseppe Carratelli dello Studio Legale Carratelli P.IVA 01661070787, via Sabotino 55 Cosenza 87100 CS
- 4) Di incaricare** il Responsabile del Settore finanziario di procedere con immediatezza e massima priorità ad effettuare l'atto pagamento della somma sopra indicata;
- 5) Di impegnare** presuntivamente, in favore del sottoscritto Commissario ad acta Santoro Rosa cod. fisc. SNTRSO74M56F839H la somma di € 500,00, quale compenso dovuto alla stessa e che sarà esattamente quantificata a seguito apposita liquidazione da parte del TAR, dando atto che la somma trova imputazione al cap. n. 302 Miss03 Progr 01 cod.1.03.01.02.999 _
- 6) Di incaricare** l'ufficio segreteria dell'Ente di trasmettere il presente provvedimento in copia per opportuna conoscenza, al Sig. Sindaco, ed al Presidente del Consiglio Comunale, nonché al creditore dell'Avv. Giuseppe Carratelli dello Studio Legale Carratelli;
- 7) Di incaricare** il Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'invio del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.
- 8) Di dichiarare** l'immediata esecutività del presente atto.

OSSERVATO

Sulla base della documentazione acquisita agli atti dell'istruttoria di questo parere:

- in relazione al riconoscimento di legittimità dei debiti, quanto segue:
La proposta dispone di riconoscere un debito fuori bilancio di € 1.236,63 per il pagamento dovuto al creditore precedente.

Nulla è indicato nella proposta circa le ragioni che hanno indotto al tardivo pagamento del dovuto e, quindi a eventuali cause di forza maggiore e/o utilità per l'ente.

La proposta dispone che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo n. 302 Miss03 Progr 01 cod.1.03.01.02.999 del redigendo bilancio esercizio 2023.

Nessuna copertura finanziaria è stata assicurata all'impegno di spesa non essendo stata predisposta alcuna variazione di bilancio che, è bene precisare, avrebbe dovuto operare in variazione degli importi della seconda annualità del bilancio pluriennale 2022-2024.

E' di certo pacifico che il Commissario ad Acta possa sostituirsi al Consiglio Comunale per il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo che ritiene di dovere riconoscere, ma è parimenti pacifico che debba operare in conformità all'art. 194 TUEL, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio, ex art 193, comma 3 del TUEL, indicando quindi le economie di spese e le entrate destinate alla copertura del debito fuori bilancio, ovvero provvedendo ai sensi dell'art. 194 comma 4 del TUEL.

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei mezzi di finanziamento, quanto segue:
Considerato che non viene citata nella proposta di deliberazione alcuna copertura della spesa riconosciuta e che non è stato fornito alcun prospetto riepilogativo degli equilibri di bilancio elaborato sulla base degli effetti del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si ritiene non assolto il combinato disposto dell'art. 194, comma 3 e 193 comma 3, circa permanenza degli equilibri di bilancio a seguito del riconoscimento del debito di che trattasi.

RICHIAMATO

Il Verbale n. 9/2022, contenente il Rilievo 09/2022 sulla gestione critica dei pagamenti dei debiti di natura commerciale, per effetto di incerta gestione delle procedure esecutive passive.

Il Verbale 33/2022, contenente l'Irregolarità di gestione IRR10/2022, per la violazione dell'art 193 TUEL "per avere omesso l'Ente di documentare l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio necessari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio venuti a conoscenza dell'Organo di Revisione con il verbale di insediamento del Commissario ad Acta per il giudizio relativo alla Sentenza di ottemperanza TAR Calabria Catanzaro — Sezione Seconda- n. 00953/ 2021 Reg. Prov. Coll., pubblicata 11.05.2021 e dell'Ordinanza TAR Calabria - Catanzaro — Sezione Seconda - n. 02114/2022 Reg. Prov. Coli, pubblicata il 21.11.2022".

L'Irregolarità IRR10/2022 è stata peraltro refertata sulla base del rilievo secondo cui "proprio la gestione critica dei contenziosi legali aveva indotto in passato l'Organo di Revisione a raccomandare una ricognizione dei carichi pendenti in cui è coinvolto l'Ente, rinnovata nella comunicazione inviata via PEC in data 25.10.2022 ad oggetto "Richiesta aggiornamenti situazione contenzioso legale", a cui non è mai giunto alcun riscontro da parte dell'Ente."

Si concludeva il Verbale 33/2022 con l'invito ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a risolvere le criticità rilevate, quale, per la soluzione dell'irregolarità segnalata IRR10/2022, l'invito al Sindaco, quale Legale Rappresentante dell'Ente, a richiedere i certificati carichi pendenti dell'Ente presso il tribunale di Paola, il TAR Calabria e il Consiglio di Stato, provvedendo poi gli Uffici all'aggiornamento della relazione sul contenzioso alla data del 31/12/2022. Non risulta all'Organo di Revisione che il Referto del Verbale 33/2022 sia mai giunto all'attenzione del Consiglio Comunale, né che il Sindaco abbia dato alcun seguito alla raccomandazione dell'Organo di Revisione.

Il Verbale 29/2022, contenente l'annotazione ANN24/2022, circa le rilevate criticità nelle modalità operative di apertura dei conti a inizio di esercizio provvisorio, conseguente alla Segnalazione 70VI/11. In quella sede l'Organo di Revisione aveva consigliato di adottare a inizio periodo di esercizio provvisorio una delibera di Giunta (o una determina del responsabile competente) con l'approvazione del PEG provvisorio, coincidente con i dati del secondo periodo del bilancio triennale approvato nell'esercizio precedente. Le evidenze offerte dalla proposta di delibera 1 del 24/03/2023 del Commissario ad Acta, nella parte in cui si impegna "il capitolo 302 missione 03 progr. 01 del redigendo bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio provvisorio", confermano la criticità a suo tempo rilevata.

Il Verbale 27/2022, relativo, tra l'altro, al riconoscimento fuori bilancio di altre partite connesse all'ottemperanza a sentenze del TAR per la cifra di 117.965,20. Già in quella sede di denunciavano le gravi difficoltà incontrate dall'Organo di Revisione nel reperimento della documentazione processuale, onde potere verificare la diligenza degli Uffici dell'Ente e l'utilità per l'Ente delle condotte seguite.

Il Verbale 4/2023 relativo ad analogo riconoscimento di debito fuori bilancio e si refertava il Consiglio Comunale sulla Grave Irregolarità di Gestione IRR13/2023.

Il Verbale 7/2023 relativo ad analogo riconoscimento di debito fuori bilancio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere NON FAVOREVOLE all'atto deliberativo in oggetto e richiama la Grave Irregolarità IRR13/2023, verificando che nel caso oggetto del presente parere, sulla base della formulazione della proposta, si può quantificare **fino ad € 1.736,63 il danno erariale** prodotto dalla negligente gestione del contenzioso oggetto della **SENTENZA N.1948/2022 TAR Calabria-Catanzaro**

L'attività istruttoria si è conclusa alle ore 17.40

Il presente parere è stato reso nel medesimo giorno lavorativo della data di trasmissione della proposta.

L'organo di revisione economico-finanziaria